COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese

ORGANI ISTITUZIONALI

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 831 del 19/10/2026

Oggetto: VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI (ART. 52 D.LGS. 36/2023 E ARTT. 71 E 77-BIS D.P.R. 445/2000). SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 667 DEL 28/08/2026 E APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA SEMPLIFICATA CON CAMPIONAMENTO PROGRESSIVO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 97, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ed esercita, alla lettera d), ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, ovvero conferitagli dal Sindaco;

VISTO l'art. 107, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, che riserva ai dirigenti e ai Responsabili dei servizi gli atti di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di affidamento e dei relativi provvedimenti;

VISTO l'art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000, sul controllo successivo di regolarità amministrativa sotto la direzione del Segretario;

VISTI gli artt. 53, comma 3, e 55 dello Statuto comunale, nonché il vigente Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 667 del 28/08/2026, con la quale sono state approvate la Direttiva per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici nelle

procedure di affidamento dei contratti pubblici (Allegato A, 14 articoli) e, per l'anno 2026, un campione semestrale pari al 10 per cento degli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro di ciascuna Area, estratto a cura dell'Ufficio del Segretario Generale, con prima estrazione, relativa al primo semestre, entro il 30 settembre 2026 e seconda estrazione entro il 31 gennaio 2027;

VISTO l'art. 52 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice), il cui comma 1 dispone che, negli affidamenti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno; e il cui comma 2 disciplina le conseguenze del mancato riscontro del possesso dei requisiti dichiarati;

VISTI gli artt. 14, 17, comma 5, 24, 99 e 119 del Codice, rispettivamente in materia di calcolo del valore stimato, di efficacia dell'aggiudicazione, di Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, di verifica del possesso dei requisiti e di subappalto;

VISTI gli artt. 43, 71, 75, 76 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e in particolare l'art. 71, comma 1, ai sensi del quale le amministrazioni procedenti effettuano idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche successivamente all'erogazione dei benefici;

VISTO l'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

CONSIDERATO che:

1. il campionamento semestrale previsto dalla determinazione n. 667/2026 comporta che la verifica intervenga, tenuto conto dei termini di estrazione e di esecuzione, anche oltre otto mesi dopo l'affidamento, quando il contratto è di regola già eseguito e i rimedi dell'art. 52, comma 2, del Codice, a partire dalla risoluzione, perdono in larga parte la loro utilità;
2. il medesimo sistema accentra presso l'Ufficio del Segretario Generale, che non dispone di personale assegnato, la formazione semestrale della popolazione, le sedute di estrazione con verbale e la tenuta del registro, con un carico procedimentale non sostenibile e non proporzionato al valore di affidamenti in larga parte di importo modesto;
3. la tenuta del registro degli affidamenti presso ciascuna Area e l'individuazione dell'affidamento da verificare in base alla sua posizione nel registro riconducono l'intera attività alle strutture che dispongono degli affidamenti e dei relativi fascicoli, conformemente all'art. 107 del d.lgs. 267/2000, senza sedute di sorteggio né verbali, e consentono di conoscere già al momento dell'annotazione l'affidamento da verificare e di avviarne subito la verifica, di regola prima che la prestazione sia eseguita, così da preservare l'utilità dei rimedi dell'art. 52, comma 2, del Codice;
4. l'art. 52, comma 1, del Codice richiede che il campione sia individuato con modalità predeterminate ogni anno e l'art. 71, comma 1, del d.P.R. 445/2000 ammette i controlli a campione senza prescriverne il metodo; la verifica di un affidamento ogni sei, individuato secondo l'ordine del registro generale delle determinazioni, è un criterio predeterminato, impersonale e riscontrabile da chiunque, che sottrae la scelta dell'affidamento da controllare a ogni valutazione successiva all'affidamento stesso; la frequenza che ne deriva, pari a circa il 17 per cento, è superiore al 10 per cento previsto dalla determinazione n. 667/2026 e

adeguata al rischio e all'entità del beneficio, trattandosi di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro;

5. la prevedibilità dell'affidamento da verificare, propria di un criterio a posizione fissa, è compensata dal fatto che l'ordine discende dalla numerazione del registro generale delle determinazioni, attribuita dal sistema di gestione degli atti; dal divieto di frazionamento artificioso di cui all'art. 14, comma 6, del Codice; dall'obbligo di verifica nei casi di ragionevole dubbio; dalla facoltà del Responsabile di Area di disporre in ogni momento verifiche ulteriori e da quella del Segretario Generale di chiederle in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa, che conservano al sistema un margine di imprevedibilità;
6. la verifica dell'ultimo affidamento annotato nell'anno, quando l'ultimo gruppo di sei non è completo, assicura che ogni Area sottoponga a verifica almeno un affidamento all'anno, anche quando ne dispone pochi;
7. il registro dell'Area, sottoscritto digitalmente dal Responsabile al termine di ciascun anno, documenta l'individuazione degli affidamenti e gli esiti delle verifiche e tiene luogo del verbale e della scheda di controllo; la menzione dell'esito nella determinazione di liquidazione e la comunicazione annuale dei Responsabili al Segretario Generale assicurano la tracciabilità ai fini dei controlli interni senza oneri ulteriori;
8. gli affidamenti per i quali il RUP abbia già verificato i requisiti, secondo la prassi già seguita da alcune Aree mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, restano esclusi dal conteggio, poiché per essi l'obbligo di verifica è già assolto;
9. restano invariati i principi già fissati dalla determinazione n. 667/2026: il campionamento opera soltanto per gli affidamenti diretti inferiori a 40.000 euro; ogni altra procedura è soggetta alla verifica puntuale dell'affidatario ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 99 del Codice; i subappaltatori sono verificati ai sensi dell'art. 119; le conseguenze dell'art. 52, comma 2, si applicano soltanto nel perimetro del comma 1;
10. alla data del presente atto non è stata effettuata alcuna estrazione ai sensi della determinazione n. 667/2026; le nuove modalità sono quindi predeterminate rispetto all'individuazione di ogni affidamento dell'anno 2026 e, per gli affidamenti già disposti, l'ordine del registro generale, ormai consolidato, esclude qualsiasi scelta successiva;
11. anche gli affidamenti disposti nel 2026 prima del presente atto devono essere verificati, poiché l'obbligo dell'art. 52, comma 1, riguarda anche le relative dichiarazioni e l'art. 71, comma 1, del d.P.R. 445/2000 ammette il controllo successivamente all'erogazione del beneficio; il loro inserimento nel registro annuale dell'Area, con annotazione entro il 15 novembre 2026 e verifiche entro il 31 dicembre 2026, rende superfluo un distinto procedimento di recupero;

RITENUTO, sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 241/1990, di sostituire integralmente la determinazione n. 667/2026 e il relativo Allegato A con il presente provvedimento e con la Direttiva semplificata allegata sub A, quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- si colloca nell'ambito delle funzioni di sovrintendenza e coordinamento del Segretario Generale, non modifica il riparto di competenze fra gli organi e le strutture dell'Ente, non introduce requisiti, cause di esclusione o sanzioni ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e disciplina esclusivamente modalità operative interne;

- non comporta impegno di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non richiede, pertanto, il visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO, altresì, dell'insussistenza in capo allo scrivente di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del vigente Codice di comportamento dell'Ente, e attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) **SOSTITUIRE** integralmente, per le ragioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 21-quinquies, comma 1, della legge 241/1990, la determinazione n. 667 del 28/08/2026 e il relativo Allegato A, che cessano di produrre effetti dalla data di sottoscrizione del presente atto;

2) **APPROVARE** la Direttiva per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli operatori economici negli affidamenti dei contratti pubblici, allegata sub A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) **DETERMINARE**, per l'anno 2026 e ai sensi dell'art. 52, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, le seguenti modalità di individuazione del campione per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, disciplinate in dettaglio dagli artt. 2 e 3 della Direttiva:

 a) ciascuna Area annota i propri affidamenti in un registro annuale, nell'ordine del numero di registro generale delle determinazioni di affidamento;

 b) è sottoposto a verifica il sesto affidamento di ogni gruppo di sei affidamenti consecutivi, e quindi il sesto, il dodicesimo, il diciottesimo e così via, senza sorteggio;

 c) se al termine dell'anno l'ultimo gruppo è incompleto, è sottoposto a verifica l'ultimo affidamento annotato nell'anno;

 d) non entrano nel conteggio gli affidamenti per i quali il RUP abbia già verificato i requisiti dichiarati;

4) **STABILIRE** che le modalità di cui al punto 3) si applicano anche agli anni successivi, salvo diverso atto del Segretario Generale adottato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

5) **STABILIRE** che la Direttiva si applica dalla data di sottoscrizione del presente atto e che, per l'anno 2026, il registro di ciascuna Area comprende tutti gli affidamenti disposti dal 1° gennaio 2026: quelli disposti fino al 15 novembre 2026 sono annotati entro tale data e quelli tra essi individuati per la verifica sono verificati entro il 31 dicembre 2026, secondo l'art. 8 della Direttiva;

6) **DARE ATTO** che la tenuta del registro, l'individuazione degli affidamenti da verificare, le verifiche, il contraddittorio e l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti competono ai Responsabili di Area e ai RUP secondo le rispettive attribuzioni;

7) **STABILIRE** che l'attuazione della Direttiva sia verificata nell'ambito del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 2, del d.lgs. 267/2000 e sia raccordata, in occasione del primo aggiornamento utile, con la sottosezione «Rischi corruttivi e trasparenza» del PIAO;

8) **TRASMETTERE** il presente provvedimento, unitamente all'allegato, ai Responsabili di Area, ai RUP e al Sindaco;

9) **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line e nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Disposizioni generali – Atti generali», ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 33/2013;

10) **DARE ATTO** che, non comportando impegno di spesa, il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua sottoscrizione.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

Sottoscritta dal Segretario Generale
(ERMIDIO ROCCO)
con firma digitale